



Regolamento Disciplina del Canone Unico di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a Mercati

Delibera C.C. n.1 del 2 febbraio 2021

SOMMARIO

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto	pag.3
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali	pag.3
Art. 3 - Mercato settimanale, periodici o tematici	pag.5
Art.3 bis Fiere Istituzionali	pag.5

Titolo II Canone Unico Mercatale

Art.4 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	pag.6
Art.5 - Criteri di determinazione del canone	pag.6
Art.5 bis Classificazione strade, aree e spazi pubblici	pag.7
Art.6 - Versamento del canone	pag.7
Art.7 - Soggetti passivi e attivi	pag.8
Art.8 - Rilascio e Rinnovi	pag.8
Art.9 - Subentro, cessazione e rimborsi	pag.8
Art.10 - Commisurazione del canone in occasione di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di lunga durata.	pag.9
Art.11 - Sanzioni e decadenze	pag.9

Titolo III Disposizioni transitorie e finali

Art.12 - Disposizioni finali	pag.10
Art.13 - Disposizioni transitorie	pag.11

All.A

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.lgs n.446/1997, disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati e **fiere** realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto assentito dal titolo, così come previsto dall'art.1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio di attività commerciale per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuati per il Comune di Savona nel Mercato settimanale o periodici o **Fiere istituzionali**.
3. Il canone di cui al presente Regolamento sostituisce il Canone per l'occupazione Suolo Pubblico e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare di cui all'art.1 comma 842 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, i prelievi sui rifiuti ex art 1 commi 639,667 e 668 Legge 27 dicembre 2013, n.147 ovvero TARI. In quest'ultimo caso, il canone contribuisce a assicurare la copertura integrale dei costi.
4. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2

Definizioni e Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- c) per *mercato*: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - e) per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - f) per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato;
 - g) per *spuntisti* si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato o **fiera** dagli operatori.
 - h) per *posteggio riservato*, il posteggio individuato quale riserva ai soggetti portatori di handicap, o agli imprenditori agricoli o alle organizzazioni del commercio equo-solidale;
 - i) **per *fiera* la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze o festività;**
 - j) **per *presenze in una fiera* il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.**
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve essere mantenuto in stato di decoro come previsto nei Regolamenti e nelle Deliberazioni comunali in materia.
 3. Le occupazioni effettuate senza preventiva concessione sono abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari morosi per non aver effettuato il pagamento del canone mercatale. Sono parimenti abusive le occupazioni decadute e revocate secondo le vigenti disposizioni della legge n.1/07.
 4. Gli atti di concessioni-autorizzazioni sono efficaci nel momento in cui sono nella disponibilità del richiedente e sono valide per la durata in esse previste.

Art. 3

Mercato settimanale, periodici

1. La durata giornaliera del Mercato del Lunedì, o di eventuale altra giornata dovesse essere individuata, è stabilita con Ordinanza Sindacale.

2. Il mercato settimanale si svolge attualmente nell'intera giornata di lunedì nell'ambito dell'area delimitata, composta da n. 212 posteggi, della durata pari a 52 settimane.
3. Nelle giornate festive di seguito elencate il mercato settimanale o eventuali altri mercati non avranno svolgimento. Sono considerate giornate festive :1° gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, 18 marzo Festa Patronale, 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica, 15 agosto Ferragosto, 1° novembre Festa di tutti i Santi, 8 dicembre Festa dell'Immacolata, 25 e 26 dicembre Natale e Santo Stefano, il lunedì dell'Angelo (giornata dopo Pasqua).
4. I mercati coincidenti con tali festività **non avranno svolgimento, salvo diversa decisione assunta con determina di Giunta.**
5. In caso di concomitanza dello svolgimento del mercato/i con fiere istituzionali ricadenti nelle medesime vie l'amministrazione si riserva di spostare la data del mercato.
6. Possono essere istituiti mercati tematici periodici nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art.3 bis

Fiere istituzionali

1. **Le fiere istituzionali sono le seguenti: Fiera di Nostra Signora Maria Vergine 18 marzo, Fiera di Santa Rita 22 maggio, Fiera di natività di Maria Vergine 8 settembre, Fiera di Santa Lucia 13 dicembre, Fiera di Natale 23 dicembre, Fiera Istituzionale Mercatino dell'Antiquariato (primo sabato e domenica del mese da febbraio a dicembre e tre giornate 16, 17 e 18 a dicembre)**
2. **Le Fiere si svolgono nell'ambito dell'area delimitata dalle ore 8:00 alle ore 19:00.**
3. **Possono essere istituite ulteriori fiere nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e disposizioni regolamentari vigenti.**

TITOLO II

Canone Unico Mercatale

Art.4

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati **o fiere** realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato **o fiere**.
2. La tariffa per la determinazione del canone dovuto per il mercato settimanale e **le Fiere** è data dalla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamenti delle frazioni alle unità superiori, alla durata, alla tipologia dell'occupazione e al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, volontaria e coattiva, del canone in forma diretta ovvero, nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997.

Art.5

Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa base fissata dalla legge di cui all'allegato A, in relazione alle ore di occupazione.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato, trattandosi di cadenza settimanale, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 30%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato **o fiere** la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è fissata secondo la tariffa giornaliera di cui all'Allegato A) senza riduzioni.
4. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ha la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione la tariffa standard di cui all'allegato A), fissata ai sensi di legge, anche con un'ulteriore articolazione della tariffa giornaliera in relazione alla durata complessiva dell'occupazione, con applicazione delle stesse a partire dall'anno successivo all'adozione della predetta deliberazione.
5. In mancanza di modificazioni continua ad applicarsi la tariffa in vigore.

Art.5 bis

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità traffico veicolare pedonale.

2. Per la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, si considerano valide le classificazioni adottate con il “Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone”, allegato A alla delibera di C.C. n. 5 del 2 febbraio 2021 e smi.

Art.6

Versamento del canone

1. Il versamento per le concessioni di posteggio fisso di durata inferiore o uguale all'anno, relativo alla prima annualità, deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Gli importi sono riscossi utilizzando la piattaforma Pago Pa.
3. Per le occupazioni date in spunta il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio attraverso pagamento Pago Pa.
4. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 400,00 è consentito il pagamento in rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, con possibilità di richiedere il cumulo nel caso siano dovute da parte dello stesso soggetto, oltre al canone mercatale, anche altri canoni; in caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, i versamenti rateali devono essere effettuati con indicazione dell'occupazione alla quale si riferiscono, con ripartizione proporzionale di quanto versato tra i canoni relativi a ciascuna occupazione (in mancanza di diverse indicazioni da parte del concessionario). Il mancato o tardivo pagamento nei termini anzidetti anche di una sola rata comporta in via automatica la decadenza dal beneficio.
5. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
6. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per i concessionari di posteggio in caso di gravi calamità o situazioni emergenziali, se non diversamente stabilito da leggi statali.

Art.7

Soggetti passivi e attivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze ai sensi della normativa regionale l.R. 1/07. Nei casi di affitti d'azienda vi è una obbligazione solidale tra le parti.

Art.8

Rilascio e Rinnovi

1. Le concessioni di spazi e aree destinate all'attività di commercio su area pubblica commercio al dettaglio sono rilasciate o rinnovate a firma del Dirigente del Settore competente, da parte dell'Ufficio competente o dagli Uffici della concessionaria, ai sensi della vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Costituisce pregiudiziale al rilascio o al rinnovo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi e accertati relativi al canone mercatale e ai previgenti COSAP e TARI o per obbligazioni non assolte derivanti dalla irrogazioni di sanzioni amministrative, salvo eventuali piani di rateizzazione con regolari versamenti delle rate accordate.

Art.9

Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore entro i termini di legge.

Art.10

Commisurazione del canone in occasione di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di lunga durata

1. Con deliberazioni di Giunta Comunale possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento del canone, per i posteggi del mercato nel caso vengano realizzate nell'area mercatale lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare e/o pedonale per una durata superiore a 4 mesi continuativi.

Art.11

Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. In caso di occupazioni abusive nelle ipotesi di cui all'art.2 co.3 le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1 comma 821, lettere g e h, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 si applicano nella misura massima:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Nei casi di occupazione abusive l'organo accertatore intima al trasgressore nel verbale di contestazione la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e il ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inottemperanza può procedere a sequestro amministrativo cautelare dei mezzi e materiali utilizzati.
3. Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare si deve valutare la presenza di:
 - a) elementi attenuanti della responsabilità quali:
 - le condizioni economiche disagiate del trasgressore, che ricorrono quando il medesimo fruisca ovvero abbia i requisiti per fruire dei servizi socio-assistenziali erogati dal Comune ovvero, in caso di soggetto esercente un'attività economica, quando il pagamento della sanzione può determinare difficoltà al proseguimento dell'attività svolta;
 - l'attività volontaria svolta dal trasgressore finalizzata a coadiuvare gli uffici comunali nell'attività di accertamento, che comporti l'eliminazione o la riduzione del danno per il Comune
 - b) di elementi aggravanti della responsabilità quali:
 - la personalità del trasgressore, da valutare avendo riguardo alle precedenti infrazioni in materia di concessioni di suolo pubblico e in materia di commercio su area pubblica;

- la commissione di una violazione rilevante, considerandosi tale la violazione che arreca al Comune un danno per un importo pari o superiore a € 5.000,00 o la reiterata violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione.

4. La sanzione è determinata in misura pari al minimo della sanzione in presenza solo di due o più elementi attenuanti della responsabilità e al massimo in presenza di due o più aggravanti.
5. Se il trasgressore, prima che la violazione sia stata contestata e comunque prima che siano iniziate verifiche o altre attività di controllo da parte del Comune, si attiva e presenta domanda per regolarizzare la propria posizione, la sanzione, quantificata ai sensi del comma 4, è ridotta del 30%.
6. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 16 della l. n. 689/1981 ⁽⁴⁾, è ammesso anche il contestuale pagamento in misura ridotta dell'indennità, per un importo pari a due terzi della stessa, qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a € 500,00 e per un importo pari alla metà della stessa qualora l'indennità da corrispondere sia superiore a € 1.000,00.
7. Qualora, nonostante l'occupazione o l'installazione abusiva, il canone sia stato regolarmente corrisposto, l'indennità relativa all'annualità per la quale il canone è stato corrisposto non è dovuta e la sanzione calcolata in base a tale indennità è ridotta della metà.
8. Qualora l'ammontare complessivo dell'indennità e delle sanzioni da corrispondere sia superiore a € 500,00, è ammesso, se richiesto dall'interessato, il pagamento in rate uguali, secondo le scadenze e gli importi stabiliti dall'Ufficio competente. In caso di inosservanza di uno dei termini fissati per il pagamento delle rate il trasgressore decade automaticamente dal beneficio e l'ammontare residuo deve essere corrisposto in un'unica soluzione, entro la data di scadenza della rata successiva.
9. Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della l. n. 689/1981.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Art.13

Disposizioni transitorie

1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni in vigore alla data del 31 dicembre 2020 continuano ad avere efficacia fino alla data di scadenza indicata nell'atto.
2. **Per l'anno 2022** il termine di versamento del canone per l'occupazione **30.04.22**.
3. I versamenti effettuati a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o TARI nelle more dell'approvazione del presente Regolamento saranno imputati al canone unico mercatale, in relazione al presupposto per il quale il versamento è stato eseguito, fermi restando eventuali conguagli.

Art.14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 689/1981 e alla l. n. 160/2019.

Allegato A

DETERMINAZIONE TARIFFA ORDINARIA

1) MERCATO SETTIMANALE

Tabella Coefficienti Moltiplicatori

Tipologia alimentare	Tipologia non alimentare	Tipologia mista	Produttori agricoli
0,79	0,69	0,79	0,79

TARIFFE GIORNALIERE € 1,20/mq moltiplicate per i coefficienti moltiplicatori

Tipologia alimentare	Tipologia non alimentare	Tipologia mista	Produttori agricoli
€/mq 0,94	€/mq 0,83	€/mq 0,94	€/mq 0,94

Le tariffe tengono conto del fatto che le strade del mercato sono tutte vie centrali e vengono differenziate le tipologie in non alimentari, alimentari e produttori agricoli, nonché tipologia mista: Trattandosi di mercato a cadenza settimanale, si applica la riduzione del 30%, pertanto:

TARIFFE GIORNALIERE €/ mq

Tipologia alimentare	Tipologia non alimentare	Tipologia mista	Produttori agricoli
€/mq 0,66	€/mq 0,58	€/mq 0,66	€/mq 0,66

Qualora, in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area, la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore alle 9 ore, la tariffa è applicata frazionata per ore, pertanto:

€ 0,073/ora/mq per tipologia alimentare, mista e produttori agricoli;

€ 0,064/ora/mq per tipologia non alimentare

2) FIERE

Tabella Coefficienti Moltiplicatori

Tipologia alimentare	Tipologia non alimentare	Tipologia mista	Produttori agricoli
2,2	2,1	2,2	2,2

TARIFFE GIORNALIERE € 1,20/mq moltiplicate per i coefficienti moltiplicatori

Tipologia alimentare	Tipologia non alimentare	Tipologia mista	Produttori agricoli
----------------------	--------------------------	-----------------	---------------------

€/mq 2,64	€/mq 2,52	€/mq 2,64	€/mq 2,64
-----------	-----------	-----------	-----------

Ulteriori coefficienti relativi alla diversa Classificazione strade (allegato A Regolamento comunale per l'occupazione di suolo Pubblico e la Diffusione di messaggi pubblicitari e per applicazione del relativo canone) :

- cat.1- coeff.: 1
- cat.3 - coeff. : 0,75

Il Mercato settimanale e le **Fiere istituzionali** si svolgono con orario giornaliero superiore alle 9 ore, pertanto il canone è calcolato applicando la tariffa sopra indicata al giorno di occupazione in relazione ai mq occupati.

Per la Tipologia Spuntisti

Coefficiente moltiplicatore 0,85

tariffa giornaliera (€ 1,20 al mq per coefficiente moltiplicatore/mq): 1,02 €/mq